



Roma, 20 dicembre 2017

*Gentile Spedizioniere Doganale,
alleghiamo la Newsletter N° 15 del 20 dicembre 2017.*

Tra gli argomenti trattati:

- *AEO - attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale”.*
- *Depositi fiscali di prodotti energetici.*
- *Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti.*
- *Esportazione di precursori di droga categoria 3: I chiarimenti del Ministero della Salute.*
- *Provvedimenti europei*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI



**NEWSLETTER DI INFORMAZIONE
PROFESSIONALE PER GLI
SPEDIZIONIERI DOGANALI**
a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Osservatorio
Doganale



INDICE

Introduzione	1
Osservatorio Doganale	
AEO - attività formativa per il conseguimento della "qualifica professionale".	2
Depositi fiscali di prodotti energetici.	4
Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti.	6
Esportazione di precursori di droga categoria 3: I chiarimenti del Ministero della Salute.	7
Provvedimenti Europei	8

AEO - attività formativa per il conseguimento della "qualifica professionale".

Con Comunicazione del 5 dicembre 2017, l'Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti alle disposizioni del Codice Doganale dell'Unione (CDU) – art. 39, lettera d) – e relativo Regolamento di esecuzione (RE) – art. 27, par. 1, lett. b) – a proposito dei criteri e delle condizioni per il conseguimento di uno dei requisiti che connotano lo status di Operatore Economico Autorizzato nel settore doganale, ossia quello del possesso di "qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta " da comprovare mediante "il completamento con profitto [di] una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale" erogata, oltre che dall'autorità doganale di uno Stato membro, anche da:

- istituti di insegnamento riconosciuti per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da organismi di uno Stato



- membro responsabili per la formazione professionale;
- associazioni professionali o commerciali riconosciute dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciute nell'Unione per fornire tale qualificazione.

Con Determinazione direttoriale n. 188/RU del 13 gennaio 2017 erano stati definiti, per queste categorie di soggetti legittimati, i criteri essenziali per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività formative idonee a soddisfare il requisito inerente la "qualifica professionale". In linea con l'orientamento unionale, l'Agenzia informa che procederà alla pubblicazione dei corsi di formazione erogati dalla platea dei soggetti qualificati dalla normativa UE e regolati dalla sopra citata Determinazione. A tal fine, gli Enti ed Organismi integranti i predetti requisiti -training providers- (es: Università, Istituti d'insegnamento riconosciuti, Ordini ed Associazioni professionali o commerciali) che intendano offrire un'attività formativa nel campo doganale, in conformità con gli standard stabiliti dall'Unione europea per il settore privato (Competence Framework Standard) e con i criteri e le modalità di erogazione stabiliti dalla Determinazione direttoriale 188/RU del 13 gennaio 2017, devono far pervenire, prima dell'inizio del corso di formazione, apposita comunicazione all'Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza dell'Agenzia (dogane.legislazione.dogane.semplificazioni@agenziadogane.it), recante le seguenti informazioni:

- la denominazione e le caratteristiche del soggetto erogatore;
- il titolo del corso ed il relativo contenuto formativo;

- la durata e le modalità di erogazione della formazione;
- la tipologia di discenti ammessi;
- la tipologia di prova finale.

Una volta ricevute le suddette informazioni, l'Ufficio centrale provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto inserimento del corso nel predetto elenco, riscontrata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa. I corsi erogati nel corso dell'anno 2016, nel rispetto dei parametri previsti dalla citata Determinazione, saranno inseriti nell'elenco delle attività di formazione previa specifica comunicazione al predetto Ufficio centrale, completa delle informazioni sopra riportate. La lista dei corsi è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al seguente link : Operatore economico – AEO - ATTIVITA' FORMATIVA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA "QUALIFICA PROFESSIONALE". Gli eventuali aggiornamenti in materia, forniti dai competenti servizi unionali, saranno resi noti dall'Agenzia non appena disponibili. Fra i corsi approvati, forniti dai "training providers", che concorrono al soddisfacimento della condizione relativa alla qualifica professionale di cui all'art. 27, par 1, lett b) del RE figura anche il tirocinio teorico/pratico ex art. 6 DPR 7 agosto 2012 n. 137 per l'accesso alla professione di spedizioniere doganale.

↪ La Comunicazione è disponibile al seguente [link](#)



Depositi fiscali di prodotti energetici.

Con la circolare 14/D del 4 dicembre 2017 l'Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti sull'art. 23 del D.Lgs. n.504/95, a seguito della sua riformulazione ad opera della lett. e), comma 535, dell'art. 1 della legge 11.12.2016, n.232, ispirata a esigenze di rafforzamento del contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale.

La norma attua inoltre quanto previsto dalla Direttiva 2008/118/CEE del Consiglio del 16.12.2008, che all'art. 16, par. 1, ha statuito che l'apertura e l'esercizio di un deposito fiscale sono subordinati ad autorizzazione, previa sussistenza delle condizioni individuate dallo Stato membro per impedire qualsiasi forma di abuso. Tale previsione comunitaria, già recepita nel nostro ordinamento dall'art. 5 del D.Lgs. n.504/95, viene implementata dall'art. 23 che fissa una serie di rigidi criteri, soggettivi ed oggettivi, per il rilascio dell'autorizzazione che vengono illustrate dalla circolare in commento.

Viene innanzitutto confermato il procedimento semplificato per gli impianti di produzione discendendo il loro riconoscimento quali depositi fiscali dalla fonte primaria in ragione

dell'effettuazione di operazioni di fabbricazione, trasformazione o lavorazione di prodotti sottoposti ad accisa. Trattasi di impianti identificati dai peculiari cicli di lavorazione e processi industriali in essi eseguiti (raffinerie ed impianti petrolchimici), che comprendono in particolare le operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, o dalla fabbricazione di determinati prodotti sottoposti ad accisa (altri stabilimenti di produzione). Gli altri stabilimenti di produzione di cui alla lett. a) sono qualificati come tali solo se effettivamente vengono ottenuti prodotti energetici per i quali è previsto uno specifico livello di accisa (art. 21, comma 2), od i restanti prodotti energetici (art. 21, comma 3) nonché ogni altro prodotto od idrocarburo (art. 21, commi 4 e 5) ove sottoposti a tassazione per equivalenza in relazione all'uso come carburanti per motore o combustibili per riscaldamento.

Laddove la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale ex comma 1 dell'art. 23 sia consentita per l'effettuazione di determinati produzioni, queste devono realmente caratterizzare l'attività svolta nello stesso.

E' necessario, in via generale, accertare la rispondenza tra attività produttiva che abilita a richiedere la gestione dell'impianto in deposito fiscale ed operazioni realmente eseguite nel deposito autorizzato onde impedire, mediante un utilizzo distorto della disposizione in esame, condotte che mirano ad eludere l'applicazione delle norme più stringenti riservate ai depositi commerciali.

La mancanza o comunque l'esecuzione in via residuale di lavorazioni a fronte di una contestuale, prevalente, attività di detenzione e commercializzazione di prodotti energetici non utilizzati come materie prime comporta il venir meno



dei caratteri di stabilimento di produzione (es. gli impianti di preparazione di emulsioni di cui all'art. 21-bis del D.Lgs. n. 504/95 o di additivi per prodotti energetici, produzioni di norma effettuate in regime di deposito fiscale, dove non si eseguono siffatte lavorazioni o si effettuano in via residuale rispetto ad altre movimentazioni e che opera, di fatto, come deposito commerciale di carburanti).

Parimenti non sono considerati stabilimenti di produzione gli impianti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa per i quali trova applicazione il D.M. n. 322/95 né possono essere qualificati come tali quelli nei quali l'attività produttiva è limitata ad operazioni nel corso delle quali si ottengono, in via accessoria, piccole quantità di prodotti energetici.

Al contrario, per i depositi commerciali di prodotti energetici la possibilità di istituire un deposito fiscale richiede l'adozione da parte dell'Ufficio delle dogane di un'espressa autorizzazione fondata sulla riscontrata esistenza di determinati presupposti e, per gli impianti al di sotto di una prefissata capacità di stoccaggio, anche di specifiche condizioni legittimanti. Relativamente ai depositi commerciali di GPL di capacità non inferiore a 400 metri cubi ed ai depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi (cosiddetti "depositi soprasoglia"), il comma 3 dell'art. 23 subordina l'autorizzazione a ricevere, detenere e spedire prodotti in sospensione da accisa alla sussistenza di effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto. Entrambe le categorie di depositi di stoccaggio sono state individuate quali infrastrutture energetiche strategiche dall'art. 57, comma 1, lett. d) e lett. e) del D.L. n. 5/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 35/2012.

Per i depositi commerciali di GPL di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi (cosiddetti "depositi sottosoglia") la richiesta di gestione in regime di deposito fiscale comporta invece un esame su più ampia scala: oltre i presupposti delle necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, occorre constatare che ricorra almeno una delle condizioni declinate dal comma 4 dell'art. 23.

In primo luogo, va verificato che la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo è funzionale all'esercizio dell'attività espletata dal deposito e trova rispondenza nell'operatività dello stesso che richiede la ricezione e spedizione dei prodotti in tale posizione fiscale.

Tra le innovazioni introdotte dal novellato art.23, figura un gruppo di disposizioni (commi da 6 a 11) dedicato alla puntualizzazione dei requisiti soggettivi che l'esercente deve possedere, la cui mancanza o perdita costituisce, rispettivamente, causa di diniego della richiesta di autorizzazione (depositi commerciali) o di licenza di esercizio (stabilimenti di produzione), di sospensione dell'istruttoria per il loro rilascio, di sospensione o di revoca del provvedimento autorizzativo emesso.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della circolare.

→ La Circolare è disponibile al seguente [link](#)



Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti.

Con nota Prot. 135124/RU del 23 novembre 2017, l'Agenzia delle Dogane informa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale – n. 266 del 14.11.2017, del D.M. 31 ottobre 2017, attuativo dell'articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze la fissazione dei termini e delle modalità di pagamento dell'accisa anche relativamente ad eventuali acconti.

Il medesimo comma 4 stabilisce, tra l'altro, che, fino all'adozione del decreto restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti e che, per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tal caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

Al fine di determinare le modalità e i termini di pagamento dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e su alcuni prodotti energetici, relativamente alle immissioni in

consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2017, l'articolo 1 del predetto Decreto statuisce che:

“I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2017, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

- a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
- b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.”

Ai sensi del comma 6 dell'art.28 della legge 23.12.2000, n.388, è possibile utilizzare il modello F/24 per effettuare i pagamenti in scadenza al 27 dicembre 2017 dell'accisa sul gas naturale, dell'accisa sul carbone, lignite e coke, dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto.

Restano fermi i termini e le modalità di pagamento fissati per l'accisa sull'energia elettrica.

↪ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Esportazione di precursori di droga categoria 3: I chiarimenti del Ministero della Salute.

Con il termine "precursori di droghe" si intendono alcune sostanze chimiche (attualmente 30), normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito anche in quantitativi rilevanti, ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d'abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.

I precursori (o sostanze classificate) sono tutte le sostanze elencate nelle categorie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, inclusi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze, con esclusione di miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti precursori composti in modo tale da non potere essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici, dei medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (codice comunitario dei medicinali per uso umano) e dei medicinali veterinari quali definiti all'articolo 1, punto 2, della

direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (codice comunitario dei medicinali per uso veterinario), ad eccezione dei medicinali di cui alla categoria 4.

La normativa suddivide i precursori attualmente posti sotto controllo in 4 categorie, in base al differente grado di importanza e di sostituibilità nel processo di fabbricazione illecita di droghe. La lista dei precursori rientranti nella categoria 3 è riportata al seguente link:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3714_listaFile_itemName_2_file.pdf

Con la circolare DGDMF/7/P/I.5.F.11/2017 del 6 dicembre 2017, il Ministero della Salute precisa che gli esportatori dei precursori classificati in categoria 3 verso paesi non-UE hanno l'obbligo di registrarsi presso il Ministero ed acquisire un codice di registrazione, secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero. Inoltre, se l'esportazione deve avvenire verso uno dei Paesi indicati nella lista di cui all'art. 10 del Reg. delegato (UE) n. 2015/1011, devono procurarsi anche un'autorizzazione singola per l'esportazione, rilasciata dallo stesso Ministero. Di seguito la circolare descrive le misure di controllo previste per l'esportazione di tale categoria di precursori, quali il codice di registrazione.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della circolare.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.

- EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:
- l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),
- funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,
- la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.

• **Nella GU UE L 313 del 29.11.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 della Commissione, del 28 novembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2200&from=IT>

- La Decisione n. 1/2017 del Consiglio congiunto Cariforum-UE istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 17 novembre 2017, concernente la modifica dell'allegato IX del protocollo I: Paesi e territori d'oltremare [2017/2202]

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2202&from=IT>

- La Decisione n. 2/2017 del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 17 novembre 2017, per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di arbitri [2017/2203]



<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D2203&from=IT>

• **Nella GU UE L 314 del 30.11.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2206 della Commissione, del 29 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2206&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2207 della Commissione, del 29 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2207&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2208 della Commissione, del 29 novembre 2017, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2208&from=IT>

• **Nella GU UE L 316 dell'1.12.2017 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2213&from=IT>

• **Nella GU UE L 319 del 5.12.2017 sono stati pubblicati:**



- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2230&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2232&from=IT>

- La Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1795R\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1795R(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 320 del 6.12.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2235 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2235&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2236 della Commissione, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al



riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2236&from=IT>

- La Rettifica del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036R\(04\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036R(04)&from=IT)

• **Nella GU UE C 416 del 6.12.2017 è stato pubblicato:**

- L'Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1206\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1206(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 324 dell'8.12.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2243 della Commissione, del 30 novembre 2017, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2243&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2244 della Commissione, del 30 novembre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2244&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2245 della Commissione, del 30 novembre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2245&from=IT>



- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2246 della Commissione, del 30 novembre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2246&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2247 della Commissione, del 30 novembre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2247&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2248 della Commissione, del 30 novembre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2248&from=IT>

• **Nella GU UE L 325 dell'8.12.2017 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento (UE) 2017/2119 della Commissione, del 22 novembre 2017, che stabilisce l'«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2119&from=IT>

• **Nella GU UE L 326 del 9.12.2017 sono stati pubblicati:**

- La Decisione (UE) 2017/2270 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2270&from=IT>

- L'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1209\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1209(01)&from=IT)

- La Decisione (UE) 2017/2271 del Consiglio, del 30 novembre 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo



dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2271&from=IT>

- Il Protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1209\(02\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1209(02)&from=IT)

- La Decisione di esecuzione (UE) 2017/2277 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Perù

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2277&from=IT>

• **Nella GU UE L 328 del 12.12.2017 è stata pubblicata:**

- La Decisione di esecuzione (UE) 2017/2287 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, che specifica i moduli da utilizzare in relazione alle importazioni di mercurio e di talune miscele di mercurio a norma del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio [notificata con il numero C(2017) 8190]

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2287&from=IT>

• **Nella GU UE L 329 del 13.12.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2298 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2298&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della



Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2300&from=IT>

• **Nella GU UE L 331 del 14.12.2017 sono stati pubblicati:**

- La Decisione (UE) 2017/2307 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2307&from=IT>

- L'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1214\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A1214(01)&from=IT)

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2310 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2018 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2310&from=IT>

• **Nella GU UE L 333 del 15.12.2017 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2329 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2329&from=IT>

- La Decisione di esecuzione (UE) 2017/2333 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 [notificata con il numero C(2017) 8317]



<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2333&from=IT>

• **Nella GU UE L 334 del 15.12.2017 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento delegato (UE) 2017/2268 della Commissione, del 26 settembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2268&from=IT>

• **Nella GU UE L 335 del 15.12.2017 è stata pubblicata:**

- La Rettifica del regolamento (UE) 2017/1566 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione (GU L 254 del 30.9.2017)

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1566R\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1566R(01)&from=IT)

• **Nella GU UE C 434 del 15.12.2017 è stato pubblicato:**

- Il Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo «Sviluppare l'unione doganale dell'UE e la sua governance» [COM(2016) 813 final]

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE0766&from=IT>